

Statuto

Articolo 1

E' costituita l'Associazione privata denominata "Amici di Expo Riva Schuh". L'associazione si conforma alle disposizioni del Decreto Legislativo 4-12-1997 numero 460 e successive modificazioni.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale a Riva del Garda (TN), Loc. Parco Lido snc presso il Palazzo dei Congressi.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere in Italia e all'estero uffici o rappresentanze.

TITOLO I DURATA - SCOPO SOCIALE

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di:

- Valorizzare e promuovere la storia e le ricadute socio-culturali della manifestazione fieristica "Expo Riva Schuh", raccogliendo e salvaguardando le testimonianze storiche in un archivio che avrà sede a Riva del Garda;
- Consolidare il radicamento di "Expo Riva Schuh" sul territorio dell'Alto Garda e della Provincia di Trento, organizzando eventi collaterali durante le due edizioni annuali della manifestazione;
- Promuovere relazioni nazionali ed internazionali con enti museali, istituti di moda, scuole di design riferibili al settore merceologico della calzatura e degli articoli in pelle, realizzando convegni ed incontri inerenti il tema della moda.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni, Enti privati o pubblici sulla base dei criteri fissati dall'Assemblea, siano essi italiani che stranieri.

I requisiti necessari per aderire sono i seguenti:

- essere o essere stato espositore della fiera "Expo Riva Schuh"
- essere o essere stato visitatore della fiera "Expo Riva Schuh"
- essere o essere stato fornitore di servizi per l'organizzazione della fiera "Expo Riva Schuh", sia direttamente che indirettamente
- promuovere o aver promosso, coadiuvare o aver coadiuvato alla realizzazione e al radicamento della manifestazione "Expo Riva Schuh" sul territorio trentino.

Articolo 5

Coloro che intendono far parte dell'Associazione, ad esclusione dei Soci fondatori e del Presidente Onorario che ne fanno parte di diritto e che non devono versare la quota associativa annuale, dovranno

presentare al Consiglio Direttivo, apposita domanda scritta corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di partecipazione sulla base di quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 6

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo si pronuncerà entro due mesi dalla data di presentazione della stessa. Gli effetti dell'ammissione decorreranno dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati ed il diritto di voto potrà essere esercitato nell'immediato.

Articolo 7

Esistendo la possibilità che vi siano Associati che vogliano sostenere l'attività dell'Associazione con importi maggiori rispetto alla quota annuale di iscrizione, vi sarà una distinzione fra Soci ordinari e Soci sostenitori.

TITOLO III

RECESSO-DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 8

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza o per esclusione.

Articolo 9

Il recesso di un associato avviene mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo.

Articolo 10

La decadenza dell'Associato viene pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi di cessazione o di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione ad associato.

Articolo 11

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci nei casi previsti dalla legge e quando un associato non rispetti le disposizioni di questo statuto, e, nonostante diffida, le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 12

Gli Associati che in ogni caso cessano di far parte dell'Associazione non hanno diritto a rimborsi di alcun genere e sono comunque responsabili di tutti gli impegni assunti dall'Associazione sino alla data di cessazione.

TITOLO IV

FONDO DI DOTAZIONE

Articolo 13

Il fondo di dotazione che è destinato a garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione verso terzi a favore degli associati è costituito da:

- a) quote versate annualmente dai Soci ordinari;

- b) importi versati da Soci sostenitori
 - c) contributi eventualmente versati dallo Stato e Enti Privati e Pubblici;
 - d) gli altri fondi e proventi che per qualsiasi titolo dovessero pervenire all'Associazione.
- Ove il Fondo di Dotazione dovesse subire perdite o dimostrarsi inadeguato, potrà essere deliberata l'integrazione da parte dell'Assemblea.

Articolo 14

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà entro i tre mesi successivi un bilancio consuntivo patrimoniale ed economico da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

Articolo 15

E' vietato distribuire anche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 16

E' consentito nel rispetto della normativa vigente che l'Associazione ricorra al finanziamento dei soci.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 17

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori, ove ne sia stata deliberata l'istituzione.

Tutti gli organi dell'Associazione non hanno diritto né ad indennità di carica né al gettone di presenza.

Articolo 18

L'Assemblea degli Associati regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre quinti degli associati. In questo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) sulla nomina del Presidente, del Presidente Onorario, delle cariche sociali e la loro eventuale sostituzione;
- c) sulla eventuale esclusione degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) sulla responsabilità degli organi sociali;

- e) sull'indirizzo programmatico delle attività dell'Associazione;
- f) su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- g) sull'adozione regolamenti di attuazione dello Statuto.

Articolo 20

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare modifiche allo statuto, proroga della durata dell'Associazione o scioglimento anticipato, nomina o sostituzione e poteri dei liquidatori e sugli altri argomenti ad essa riservati per legge.

Articolo 21

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata a cura del Consiglio Direttivo mediante posta elettronica o lettera raccomandata o fax o altro strumento che garantisca la certezza della convocazione agli Associati, contenente l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e la data della prima e eventuale seconda convocazione.

Le comunicazioni mail, oppure le lettere raccomandate oppure i fax dovranno essere spedite all'account mail, o al domicilio o al fax di ciascun associato risultante nel libro degli associati almeno otto giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche in locali diversi dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 22

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti anche a mezzo delega.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo che su scioglimento e liquidazione per cui occorreranno i voti favorevoli dei tre quarti dei presenti e rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 23

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo che per questioni di segretezza e per deliberazione dell'assemblea non venga deciso un diverso sistema di votazione.

Articolo 24

Hanno diritto al voto nelle assemblee gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati. Ogni Associato ha un solo voto. L'Associato può farsi rappresentare da persona mediante delega scritta. Ogni Associato o delegato non può rappresentare più di un altro associato.

Articolo 25

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, o da altra persona eletta dall'Assemblea.

L'Assemblea elegge un segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

TITOLO VI CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di gestione dell'Associazione.
Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, non riservati per legge o per statuto all'Assemblea.
Il Consiglio può conferire procure generali o speciali.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da cinque a dieci membri scelti fra gli Associati tra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ad essi spetta l'eventuale rimborso delle spese sostenute per incarichi speciali disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 28

Il Presidente, votato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per tre esercizi, al termine dei quali non può essere rieletto per il periodo successivo, pertanto dovrà attendere almeno un triennio per accedere nuovamente a tale carica. Il Presidente può essere rieletto fino ad un massimo di tre volte.

Articolo 29

Il Presidente, ed in sua vece il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione.
Convoca le Assemblee ed il Consiglio e dà esecuzione a tutte quelle deliberazioni che fossero prese e non delegate ad altri.

Articolo 30

Il Presidente in via d'urgenza prende i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, salvo convocare d'urgenza il Consiglio per deliberare sull'eventuale ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 31

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei Soci per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore della manifestazione "Expo Riva Schuh" o dell'associazione stessa. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, a cui fa parte di diritto. La carica di Presidente Onorario è onorifica e qualora egli venisse a mancare, non è obbligo dell'Associazione dover eleggere un sostituto. La figura del Presidente Onorario viene disciplinata da apposito regolamento.

Articolo 32

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Vice Presidente, che svolge funzioni di sostituto, di assistenza e collaborazione col Presidente nelle attività amministrative, ed un Tesoriere per la parte contabile.

Articolo 33

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata o fax o in modo che i consiglieri ed i Revisori, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione. Le adunanze sono valide ove intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione sarà redatto un verbale che sarà trascritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario, scelto fra i Consiglieri.

Articolo 34

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo resta in carica purché permangano almeno tre membri e provvede alla nomina dei mancanti mediante cooptazione; in caso contrario dovrà essere convocata l'Assemblea che provvederà alla nomina dei mancanti.

I nuovi eletti resteranno in carica fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo.

REVISORI

Articolo 35

Se ritenuto necessario l'Assemblea elegge il Collegio dei Revisori ed il suo Presidente, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute disciplinato da apposito regolamento.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori membri degli organi sociali.

Il Collegio dei Revisori è disciplinato dalla norme di Legge.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36

In caso di scioglimento prima del termine stabilito nei casi previsti dalla Legge o per deliberazione dell'Assemblea, occorreranno le maggioranze previste dall'Articolo 22 secondo e terzo comma di questo Statuto. Con tali maggioranze sarà nominato uno o più liquidatori, attribuendo loro poteri relativi.

Articolo 37

Ultimata la fase di liquidazione col deposito del Bilancio finale regolarmente approvato, il patrimonio netto risultante dovrà essere devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 38

Le controversie che insorgessero tra l'Associazione e gli Associati, gli Amministratori, i Revisori ed i Liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, ad eccezione soltanto di quella di competenza specifica dell'Autorità Giudiziaria, verrà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato dal

Presidente del Tribunale, dove ha sede l'Associazione, scelto tra gli avvocati e su richiesta della parte più diligente.

Le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

L'arbitro deciderà in forma libera ed irrituale, anche in via equitativa e le sue decisioni saranno inoppugnabili.

Articolo 39

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, l'Assemblea Ordinaria potrà adottare appositi regolamenti attuativi. Saranno, inoltre, osservate le disposizioni generali del Codice Civile sulle Associazioni con riferimento alle norme inderogabili richiamate dallo stesso.